

(I lavori proseguono alle ore 14.06 con l'esame delle interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 100 del Regolamento interno del Consiglio regionale)

OMISSIS

Interrogazione a risposta immediata n. 826 presentata da Gallo, inerente a "Strategie future dell'Amministrazione regionale in ordine a Finpiemonte"

Interrogazione a risposta immediata n. 823 presentata da Martinetti, inerente a "DGR 32-3563 del 16/07/2021 - Modifiche statutarie Finpiemonte S.p.A."

PRESIDENTE

Proseguiamo i lavori esaminando l'interrogazione a risposta immediata n. 826, del Consigliere Gallo, che la dà per illustrata, che è collegata all'interrogazione a risposta immediata n. 823, presentata dal Consigliere Martinetti, che la illustra; ne ha facoltà.

MARTINETTI Ivano

Grazie, Presidente; buongiorno, Assessore.

Penso che siamo tutti d'accordo sul fatto che, sia per gli incarichi attribuiti, sia per le risorse gestite, Finpiemonte S.p.A. costituisce una delle più rilevanti partecipazioni della nostra Regione.

Finpiemonte da sempre (o sovente) è al centro di dibattiti e di polemiche: ricordo che c'è un membro del Consiglio di Amministrazione dimissionario, c'è anche un Direttore generale dimissionario, tutti i ruoli che al momento non sono ancora stati rimpiazzati.

Ciò che mi dispiace, però, è che tutte le notizie che si susseguono non vengano quasi mai affrontate in Consiglio o nelle Commissioni competenti, ma trapelano da organi di stampa. E quando si cerca di fare chiarezza, diventa difficile capire dove sta veramente il problema.

Secondo gli ultimi articoli riportati dagli organi di stampa si parla di problemi di funzionamento del Consiglio di Amministrazione, di possibili violazioni del Codice etico, di documentazione che sarebbe stata acquisita sia dall'ANAC sia dalla Corte dei Conti per le verifiche necessarie.

Adesso siamo venuti a sapere che il Consiglio di Amministrazione di questa partecipata ha declinato la convocazione richiesta dalla Giunta regionale per motivi di salute del Presidente di Finpiemonte S.p.A., cui vanno i nostri auguri di pronta guarigione.

La Giunta ha scelto di ridurre il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da cinque a tre, con ragioni tecnico-giuridiche e/o politiche che non ci risultano chiare (chiediamo, appunto, lumi in tal senso) e sono anche piuttosto opinabili, sulle quali ci siamo già espressi di recente anche con un comunicato stampa.

Noi pensiamo che la significativa riduzione di rappresentanza nel *board* di amministrazione costituisca un sinonimo di minor trasparenza e di minor controllo su quelle che sono le importanti scelte da adottare, tanto più che su questo ente credo transiteranno buona parte dei fondi del PNRR.

Pur riconoscendo che il numero di cinque membri dei componenti del C.d.A. era stato richiesto quando Finpiemonte era iscritta negli albi della Banca d'Italia, questo cambio

statutario deciso dalla Giunta a nostro avviso non trova riscontro in quella che è l'importanza operativa ed economica di questa partecipata.

Si tratta di modifiche importanti che, a nostro avviso, avrebbero dovuto essere discusse nelle Commissioni competenti, quindi chiedo oggi all'Assessore Marnati, anche se avrei preferito interloquire con l'Assessore competente Ricca, quali siano le ragioni di tutta quest'urgenza che impongono una calendarizzazione dell'Assemblea straordinaria di Finpiemonte che ha all'ordine del giorno i lavori del nuovo Statuto, su cui noi, come ho già detto, abbiamo grossi dubbi.

Grazie.

PRESIDENTE

Ringraziamo il Consigliere Martinetti per l'illustrazione.

La Giunta ha chiesto di rispondere all'interrogazione n. 823 del Consigliere Martinetti e all'interrogazione n. 826 del Consigliere Gallo delegando l'Assessore Marnati.

Prego, Assessore; ne ha facoltà per cinque minuti.

MARNATI Matteo, Assessore regionale

Grazie, Presidente.

Com'è stato riferito, su indicazione dell'Assessore Ricca si comunica quanto segue.

Le modifiche statutarie approvate con la DGR n. 32 del 16 luglio 2021 sono tese a fronteggiare problematiche societarie. La nuova configurazione dell'organo amministrativo di Finpiemonte è più snella e permette il rafforzamento del controllo analogo esercitato dalla Regione Piemonte sulla sua società *in house*. In tal senso è da intendersi, ad esempio, la nuova previsione statutaria di una trasmissione tempestiva da parte di Finpiemonte della documentazione richiesta dalla Regione.

In particolare, coerentemente a quanto indicato in narrativa della citata deliberazione, si è introdotto uno specifico riferimento all'adempimento in materia di trasmissione documentale e la ridotta complessità organizzativa derivante dal venir meno della qualifica dell'intermediario finanziario e l'assenza della necessità di garantire un'adeguata partecipazione all'amministrazione della società agli azionisti pubblici che, nel frattempo, hanno dismesso la loro partecipazione (Città di Torino, Comune di Asti, Provincia di Asti e Provincia di Cuneo). Questo ha reso auspicabile la riduzione del numero degli amministratori.

Teniamo conto che l'articolo 11, commi 2 e 3, del decreto legislativo del 2016, cioè il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, prevede che l'organo amministrativo delle società a controllo pubblico sia costituito di norma da un amministratore unico e che l'Assemblea della società a controllo pubblico, con delibera motivata riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri.

In analogia alle previsioni statutarie di altre società di controllo regionale, si è introdotta una norma specifica relativa al caso di sopravvenuta mancanza del Presidente o della maggioranza dei componenti del Consiglio di amministrazione. Casi che si ritengono di rilevanza tale da giustificare la decadenza dell'intero organo e la sua completa rinnovazione.

Poi si è ritenuto di ricondurre alla competenza assembleare l'assegnazione dei poteri di gestione a qualsiasi Consigliere. Si è rimosso il contrasto fra l'articolo 19, commi 5 e 6, del già richiamato decreto legislativo del 2016, che prevede che gli obiettivi siano assegnati alle

società dal socio, e la precedente previsione statutaria che ne affida la determinazione all'organo amministrativo.

Si è ritenuto anche di introdurre la necessità che le adunanze del Consiglio di amministrazione con argomenti di particolare rilievo, quali bilancio e piano industriale, siano svolte con modalità tradizionale in presenza.

Considerata la natura delle modifiche apportate e l'esecutività della deliberazione che le ha disposte, è atteso che la società, tempestivamente informata, disponga la richiesta di convocazione, tenuto conto degli articoli 2, 3, 6 e 7 del Codice Civile, che prevede che gli amministratori o il Consiglio di gestione devono convocare senza ritardo l'Assemblea quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale, che non fanno ricorso al capitale di rischio, e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare.

Se gli amministratori oppure, in loro vece, i sindaci non provvedono, il tribunale, sentiti i componenti degli organi amministrativi di controllo, ove il rifiuto di provvedere risulti ingiustificato, ordina con decreto la convocazione dell'Assemblea, designando la persona che deve presiederla.

Si ritiene, pertanto, che la società sia chiamata a dover dare attuazione con conseguente tempestività a quanto ponderatamente disposto dalla Regione Piemonte nell'esercizio dei suoi poteri di azionista.

Grazie, Presidente.

OMISSIS

*(Alle ore 15.13 il Presidente dichiara esaurita la trattazione delle i
Interrogazioni a risposta immediata)*

(La seduta inizia alle ore 15.55)